REGOLAMENTO (CEE) N. 1225/79 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 3353/75 relativo ad un controllo comunitario sulle importazioni di talune piante vive e di taluni prodotti della floricoltura originari di diversi paesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 926/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare il titolo III,

visto il regolamento (CEE) n. 925/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c),

previa consultazione del comitato di cui all'articolo 5 dei predetti regolamenti,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3353/75 (3), la Commissione ha istituito un controllo comunitario sulle importazioni di talune piante vive e di taluni prodotti della floricoltura ;

considerando che, a norma del detto regolamento, il documento d'importazione necessario ai fini del controllo poteva essere utilizzato per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del rilascio o della vidimazione ;

considerando che, in base all'esperienza dell'applicazione del controllo, è emerso che, a causa del periodo di validità relativamente lungo, il documento non consentiva di prevedere esattamente il reale volume delle importazioni ;

considerando che è opportuno ridurre il periodo di validità del documento di importazione per migliorare questa previsione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il primo comma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3353/75 è sostituito dal seguente testo :

« Ai fini del controllo preventivo sulle importazioni progettate, l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di importazione, rilasciato o vidimato dagli Stati membri. Tale documento è valido per un periodo di sei settimane a decorrere dalla data del rilascio o della vidimazione.

Se il documento ha la forma di una licenza d'importazione, questa non può essere opposta all'applicazione di misure di salvaguardia eventualmente prese a norma del regolamento (CEE) n. 3279/75 del Consiglio ».

Articolo 2

Il presente regolamento non interessa la durata di validità dei documenti d'importazione rilasciati o vidimati prima della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 15.
(2) GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 330 del 24. 12. 1975, pag. 29.